



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 49778 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 3 novembre 2015 e vertente

TRA

[REDACTED], nata a Riccò Golfo di Spezia (SP) il 03.01.1958 (C.F. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Duilio n. 13, presso lo studio dell'Avv. Valentina Greco, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.

Attrice

E

[REDACTED], nato a Trapani il 02.05.1948 (C.F. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Emilio Faà di Bruno n. 14, presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

NONCHE'

[REDACTED] BANCA S.p.A., con sede legale in Milano, alla Piazza del Calendario n. 1 (P. IVA e C.F. **[REDACTED]**), in persona dell'Amministratore Delegato, **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tacito n. 23, presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**



che, con l'Avv. [REDACTED] la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

Convenuti

CONCLUSIONI. All'udienza del 3 novembre 2015 i Procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni:

per [REDACTED] "Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare [REDACTED] responsabile del pregiudizio patrimoniale cagionato a [REDACTED] nella sua attività di promotore finanziario di [REDACTED] Banca S.p.A., per i fatti ed i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno subito dall'odierna attrice, nella misura di euro 105.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del conferimento all'effettivo soddisfo, ed oltre, ancora, il maggior danno ex art. 1224 c.c. conseguente alla indisponibilità delle somme di pertinenza. Dichiarare, inoltre, la [REDACTED] Banca S.p.A. responsabile in solido del predetto danno, ex artt. 2049 c.c. e 31, III co., del D.Lgs. n. 58/1998, dacché cagionato da [REDACTED] nel periodo in cui lo Stesso rivestiva la qualifica di promotore finanziario della Banca convenuta; per l'effetto, condannare la [REDACTED] Banca S.p.A., in solido con [REDACTED] a risarcire il pregiudizio subito dall'odierna attrice, nella misura di euro 105.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del conferimento all'effettivo soddisfo, ed oltre ancora il maggior danno ex art. 1224 c.c. conseguente alla indisponibilità delle relative somme. Condannare altresì i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al rimborso delle spese sostenute da [REDACTED] per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Organismo di mediazione Concormedia s.r.l., per l'ammontare di euro 57,88 ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese di lite";



per [REDACTED] "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande formulate da [REDACTED] e dalla [REDACTED] Banca S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dell'Avv. [REDACTED] in quanto antistatario";

per la [REDACTED] Banca S.p.A.: "Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale rigettare tutte le domande proposte da Costa Isabella in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere la [REDACTED] Banca S.p.A. da ogni avversa pretesa. In via condizionata, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità, totale o parziale, della Banca convenuta, dichiarare - eventualmente confermando l'ordinanza ex art. 186 *ter* c.p.c. già resa in data 28 gennaio 2015 - che [REDACTED] è obbligato a manlevare e tenere indenne la [REDACTED] Banca S.p.A. di quanto la Stessa dovesse essere condannata a corrispondere, a qualunque titolo, in dipendenza dell'accoglimento delle domande formulate dall'odierna attrice; per l'effetto, condannare [REDACTED] a pagare direttamente a [REDACTED] tutte le somme accertate come alla Predetta dovute, a qualsiasi titolo, da parte della [REDACTED] Banca S.p.A., o, in subordine, a rimborsare a quest'Ultima le somme che la Stessa fosse condannata a pagare a qualsiasi titolo in favore dell'attrice; il tutto con condanna di [REDACTED] alla rifusione, in favore della [REDACTED] Banca S.p.A., delle spese di lite. In subordine, nell'ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità della [REDACTED] Banca S.p.A., accertare e dichiarare che nulla è dovuto a [REDACTED], ex art. 1227, II co., c.c., atteso che la Stessa, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno subito a seguito dell'investimento per cui è causa; in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità dell'odierna attrice, ex art. 1227, I co., c.c., per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme alla Stessa eventualmente riconosciute. Con vittoria di spese di lite".



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] deduceva che

- nell'anno 2012, aveva venduto un immobile di sua proprietà e, dietro continue insistenze di un parente del suo coniuge, [REDACTED], si era risolta ad investire il ricavato in operazioni finanziarie;
- [REDACTED] le aveva, dunque, presentato [REDACTED], promotore finanziario della [REDACTED] Banca S.p.A., il quale le aveva fatto sottoscrivere un contratto per la prestazione dei servizi di investimento, di consulenza in materia finanziaria e di collocamento e distribuzione, contrassegnato dal n. 11184636;
- nelle more lo stesso [REDACTED] era divenuto promotore finanziario della [REDACTED] Banca S.p.A.;
- in data 30.11.2012, proprio su suggerimento di [REDACTED], aveva sottoscritto, presso gli uffici della Banca convenuta - siti in Roma, alla Via Benedetto Croce n. 42 - quote della DB ADVISORY MULTIBRAND SICAV, per l'ammontare di euro 110.000,00;
- nel maggio 2013 era stata convocata da [REDACTED] e [REDACTED] i quali le avevano consigliato di richiedere il rimborso delle quote della DB ADVISORY MULTIBRAND SICAV e di impiegare i risparmi di pertinenza nell'acquisto di obbligazioni della Deutsche Bank;
- ella aveva dato seguito ai consigli dei predetti promotori finanziari, disinvestendo le somme di pertinenza;
- indi, in data 3 maggio 2013, [REDACTED] le aveva fatto sottoscrivere moduli d'ordine per l'acquisto delle obbligazioni Deutsche Bank;
- nel medesimo frangente ella aveva consegnato a [REDACTED], affinché provvedesse ad effettuare l'operazione disposta, due assegni bancari tratti su conto corrente acceso presso la Carispezia Credit Agricole, del rispettivo importo di euro 45.000,00 e 60.000,00;



- su espressa richiesta del medesimo [REDACTED] nel compilare i predetti assegni, aveva ommesso di apporre la data ed il beneficiario;
- in particolare, l'omissione della data era imposta dalla circostanza che sul suo conto corrente non erano ancora disponibile la provvista di copertura;
- pertanto, [REDACTED] aveva apposto sugli assegni il timbro della Banca ed aveva assicurato che avrebbe provveduto all'apposizione della data non appena avvertito della disponibilità della provvista;
- nell'ottobre 2013, avendo necessità di disporre dei suoi risparmi per gravi ragioni familiari, aveva contattato telefonicamente sia [REDACTED] che [REDACTED], chiedendo loro di provvedere al disinvestimento e, dunque, alla vendita delle obbligazioni Deutsche Bank;
- non avendo avuto riscontro, si era recata presso gli uffici della [REDACTED] Banca S.p.A., dove aveva incontrato [REDACTED] il quale le aveva rappresentato che avrebbe curato personalmente la sua richiesta;
- anche tali rassicurazioni erano rimaste prive di seguito ché, anzi, qualche giorno dopo era stata contattata da [REDACTED], della Direzione Controllo interno della Banca convenuta, la quale le aveva comunicato che, in realtà, l'operazione di investimento in obbligazioni Deutsche Bank non era mai stata effettuata;
- a seguito di opportune indagini, aveva acclarato che gli assegni consegnati per l'acquisto delle obbligazioni Deutsche Bank erano stati incassati da [REDACTED], il quale si era appropriato delle somme di sua pertinenza;
- per tale ragione aveva sporto denuncia - querela nei confronti di [REDACTED] ed aveva, altresì, richiesto la restituzione di quanto sottrattole tanto a [REDACTED] che alla [REDACTED] Banca S.p.A.;
- le cennate richieste erano rimaste inevase così come era risultato infruttuoso il procedimento di mediazione avviato nel tentativo di comporre la vicenda.



Ciò premesso [redacted], nell'evidenziare i titoli a fondamento della responsabilità solidale del promotore finanziari [redacted] e della preponente [redacted] Banca S.p.A., rassegnava le conclusioni richiamate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata si costituiva la [redacted] Banca S.p.A. che contestava integralmente le prospettazioni e richieste di parte attrice.

Segnatamente, la Banca convenuta evidenziava che, al momento della sottoscrizione del contratto quadro, [redacted] si era espressamente obbligata ad osservare specifiche prescrizioni e cautele per la consegna, al promotore finanziario, delle somme destinate ad investimenti, onde, nel caso di specie, non poteva non ravvisarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della Stessa per quanto in concreto occorso, atteso che l'appropriazione perpetrata da [redacted] era stata possibile solo in ragione del fatto che l'attrice gli aveva consegnato assegni bancari privi dell'indicazione del beneficiario; aggiungeva che, comunque, alla data degli eventi oggetto di doglianza, era già venuto a cessare il rapporto contrattuale tra [redacted] ed essa convenuta.

La [redacted] Banca S.p.A. precisava che, in ogni caso, essa aveva il diritto di essere manlevata da [redacted] da ogni conseguenza ed effetto pregiudizievole connessi all'eventuale accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.

Si costituiva anche [redacted], il quale riconosceva la sostanziale veridicità delle circostanze prospettate da [redacted], ad eccezione dell'assunto secondo cui, sugli gli assegni bancari consegnatigli dall'odierna attrice, egli avrebbe apposto il timbro della [redacted] Banca S.p.A.; a tale ultimo proposito deduceva che, nella sua qualità di promotore finanziario, non aveva la disponibilità del timbro della Banca per la quale operava; rassegnava, quindi, le conclusioni richiamate in epigrafe.

Incardinatasi la lite, in accoglimento della richiesta di parte attrice veniva emessa, nei confronti di [redacted] ordinanza ex art. 186 *bis* c.p.c. -

provvisoriamente esecutiva - per il pagamento della somma di euro 105.000,00, oltre interessi.

Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 3 novembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, le domande formulate da [redacted] si palesino fondate e meritevoli di accoglimento.

In proposito va osservato che gli elementi di giudizio disponibili hanno dato pieno conforto alle doglianze di parte attrice, portando ad acclarare che

- all'epoca dei fatti oggetto di causa, [redacted] era certamente "cliente" della [redacted] Banca S.p.A., avendo sottoscritto presso tale Banca, fin dal 12 luglio 2012, un contratto per la prestazione dei servizi di investimento, di consulenza in materia finanziaria e di collocamento e distribuzione (cd, contratto quadro, contrassegnato dal n. 11184636);
- inoltre, alla data degli illeciti oggetto di doglianza [redacted] la prestava la sua attività di promotore finanziario per la [redacted] Banca S.p.A. ed operava nei locali di detta Banca;
- in tale veste e qualità, [redacted] nell'anno 2013 aveva consigliato a [redacted] di disinvestire le somme già impiegate per la sottoscrizione di quote della DB ADVISORY MULTIBRAND SICAV, e di investire, invece, il capitale di pertinenza nell'acquisto di obbligazioni della Deutsche Bank 4% cod. ISIN SN543218765;
- segnatamente, in occasione di un incontro tenutosi presso i locali della [redacted] Banca S.p.A. in data 3 giugno 2013, [redacted]

aveva sottoposto a [REDACTED] per la sottoscrizione due moduli aventi ad oggetto proprio l'ordine di acquisto delle cennate obbligazioni, per un valore nominale di complessivi euro 105.000,00;

- il medesimo [REDACTED] aveva provveduto ad apporre, su detti due moduli, il proprio nominativo, il codice di identificazione e la sottoscrizione, nella parte riservata, appunto, al promotore finanziario;
- nel medesimo frangente [REDACTED] al fine di assicurare la disponibilità delle somme da impiegare nelle disposte operazioni di investimento, aveva consegnato a [REDACTED] due assegni bancari tratti su conto corrente ad Essa intestato presso la Carispezia Credit Agricole;
- su espressa richiesta e suggerimento del promotore finanziario, nel compilare i cennati assegni – uno per l'importo di euro 60.000,00 e l'altro per l'ammontare di euro 45.000,00 – aveva lasciato in bianco la data nonché la parte destinata alla indicazione del beneficiario;
- in particolare, era stata omessa la data in quanto, al momento della emissione dei titoli, sul conto non vi era la provvista di copertura;
- nell'occasione [REDACTED] le aveva assicurato che avrebbe provveduto personalmente a compilare le parti in bianco dei due assegni non appena avuta comunicazione della disponibilità della provvista;
- in realtà, il promotore finanziario aveva compilato i predetti titoli indicando se stesso come beneficiario, li aveva, quindi, incassati, ed aveva trattenuto per sé la somma di euro 105.000,00, omettendo di dar corso agli investimenti disposti da [REDACTED].

Segnatamente, a comprovare le circostanze di cui sopra valgono non solo le risultanze della documentazione allegata dall'attrice, ma anche le deduzioni di [REDACTED] il quale, nel costituirsi nel presente giudizio, non ha contestato le prospettazioni di parte attrice ma, anzi, ha svolto difese implicanti la sostanziale ammissione della condotta di appropriazione indebita addebitatagli.



In particolare - anche a fronte delle circostanziate e documentate prospettazioni di parte attrice - [REDACTED] ha espressamente ammesso che

- all'epoca dei fatti di causa rivestiva il ruolo di promotore finanziario incaricato dalla [REDACTED] S.p.A. e, nella qualità, operava nei locali di detta Banca;
- nella veste di promotore finanziario, in data 3 giugno 2013 aveva ricevuto da [REDACTED], a mezzo di assegni bancari, la complessiva somma di euro 105.000,00, con lo specifico incarico di utilizzare tale provvista per l'acquisto di obbligazioni Deutsche Bank.

Il medesimo convenuto ha, inoltre, implicitamente ammesso di aver personalmente incassato i cennati assegni, trattenendo l'indicata somma di euro 105.000,00 ed omettendo di destinarla all'operazione di investimento ordinata dalla cliente [REDACTED].

Invero, con riferimento a tali ultime circostanze - specificamente descritte e documentate dall'attrice - [REDACTED] si è limitato semplicemente a contestare l'assunto di parte avversa secondo cui, nel ricevere i titoli di credito consegnati da [REDACTED], egli avrebbe apposto il timbro della [REDACTED] Banca S.p.A. nello spazio riservato all'indicazione del beneficiario.

Sul punto il promotore convenuto ha dedotto quanto segue: "[...] *ma non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il sig. [REDACTED] apponeva sui detti assegni, alla presenza dell'attrice, il timbro della banca. Ciò perchè [...] comunque non si riesce a comprendere come il sig. [REDACTED] avrebbe potuto in un primo momento apporre i timbri sugli assegni nella sezione dedicata all'indicazione del beneficiario per poi procedere alla cancellazione di quest'ultimi, facendo figurare lui stesso come beneficiario*".

Ed è di palmare evidenza che tale unica contestazione nessun rilievo assume per i fini che ci occupano, atteso che la responsabilità di [REDACTED] non discende certo dall'aver, lo stesso, apposto il timbro della Banca preponente sugli assegni bancari pacificamente consegnati da [REDACTED], ma, piuttosto

dall'aver incassato detti titoli omettendo di destinare la provvista all'operazione di investimento disposta dalla Cliente.

In definitiva, dunque, alla luce delle complessive emergenze sopra richiamate, si palesa certamente fondata la domanda indirizzata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].

Ed infatti, è stato acclarato che il predetto convenuto, approfittando del rapporto fiduciario instaurato con l'odierna attrice in forza dell'attività prestata quale promotore finanziario per conto della [REDACTED] Banca S.p.A., ha ottenuto dalla Stessa la consegna di due assegni bancari, non compilati nella parte destinata alla indicazione del beneficiario, assicurando alla "cliente" che avrebbe utilizzato le somme consegnate (pari a complessivi euro 105.000,00) per l'acquisto di obbligazioni della Deutsche Bank; e risulta, parimenti, acclarato che [REDACTED] non ha dato corso alle operazioni di investimento richieste dalla "cliente" ed, invece, si è appropriato indebitamente delle somme ricevute nella qualità.

Ritiene, poi, questo Giudice che gli elementi di giudizio disponibili consentano di pervenire all'accoglimento anche della domanda indirizzata da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] S.p.A..

In proposito par d'uopo rammentare che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - il disposto dell'art. 31, III co., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (norma che costituisce una specificazione della generale previsione dell'art. 2049 c.c.) configura, in capo all'intermediario, una responsabilità oggettiva indiretta per il fatto illecito del promotore finanziario cui abbia conferito l'incarico. Tale responsabilità sorge a prescindere dalla sussistenza di uno stretto nesso eziologico tra le mansioni in concreto affidate al promotore e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria (e cioè l'insorgenza di una situazione, per effetto dell'incarico affidato, tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito ed il conseguente evento dannoso, quand'anche l'incaricato abbia agito al di là delle



proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell'ambito delle proprie mansioni).

Segnatamente la Suprema Corte, anche di recente, ha evidenziato che *“la società di intermediazione mobiliare risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e la Sim”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448).

In particolare, l'art. 31 del T.U.F. esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Inoltre, per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma, non è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente.

In definitiva, dunque, affinché sia ravvisabile la responsabilità dell'intermediario per fatto del “suo” promotore finanziario, è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preponente abbiano determinato semplicemente una situazione tale da rendere possibile, o comunque agevolare, il comportamento del preposto produttivo di danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni ed incombenze affidate, o addirittura abbia integrato un'ipotesi di reato. Anche in questi casi, dunque, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria (cfr. Cass., 4 marzo 2014, n. 5020).

Atteso, poi, che la Banca convenuta ha invocato l'operatività, nella fattispecie concreta, del disposto dell'art. 1227 c.c., par d'uopo precisare che la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di evidenziare che *“nell'ipotesi di*



responsabilità solidale dell'intermediario mobiliare preponente per l'indebita appropriazione di somma di denaro da parte del promotore finanziario a danno del terzo, sussiste il concorso colposo del danneggiato solo qualora l'intermediario - cui incombe il relativo onere della prova - dimostri l'esistenza della collusione o quanto meno della consapevole e fattiva acquiescenza del cliente all'illecito" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6829; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8236; Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2011, n. 24004).

In particolare – attese le considerazioni svolte dalla Banca convenuta – va osservato che la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, di per sé sola, non vale, in caso d'indebita appropriazione di dette somme, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente, atteso che la richiamata normativa è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore e non può essere, quindi, interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva (cfr. Cass. 7 aprile 2006, n. 8229, e Cass. 24 luglio 2009, n. 17393).

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va osservato che, alla luce delle circostanze di fatto acclarate nel presente giudizio, è indubitabile l'esistenza del rapporto di occasionalità, nei termini sopra indicati, tra le mansioni affidate dalla ~~Fininvest & Fint~~ Banca S.p.A. a ~~_____~~ e l'illecito da quest'Ultimo perpetrato ai danni dell'odierna attrice.

Basti considerare che – come sopra evidenziato – ~~Castillo Ni~~ ha proposto a ~~_____~~ l'operazione di investimento in obbligazioni della Deutsche Bank nella sua qualità di promotore finanziario della ~~Fininvest & Fint~~ Banca S.p.A. (all'uopo sottoscrivendo in tale veste i moduli d'ordine), e, dunque, nell'ambito



dei rapporti intrattenuti dall'attrice con detta Banca, nonché nel corso di incontri tenutisi proprio presso i locali dell'Istituto di credito convenuto. E', poi, ragionevole ritenere che [REDACTED] sia riuscito a farsi rilasciare le somme destinate all'operazione di investimento mediante assegni bancari privi dell'indicazione del beneficiario proprio in forza del rapporto di fiducia instaurato con la cliente ed odierna attrice in ragione della qualità rivestita e dell'attività pregressa svolta quale promotore finanziario.

Inoltre, alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, non può darsi seguito alla richiesta della [REDACTED] Banca S.p.A. volta a far valere, ex art. 1227 c.c., la responsabilità esclusiva o concorrente di [REDACTED] nella determinazione dell'evento lesivo, non risultando in alcun modo la collusione o la consapevole e fattiva acquiescenza della cliente agli illeciti perpetrati dal promotore e dovendosi, anzi, ritenere – anche sulla scorta delle ammissioni di

[REDACTED] – che quest'ultimo sia riuscito ad ottenere il versamento con modalità anomale delle somme destinate ad investimenti proprio approfittando del rapporto fiduciario instaurato con la cliente.

In definitiva, dunque, [REDACTED] e la [REDACTED] Banca S.p.A. vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED], della complessiva somma di euro 105.000,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalle date di incasso dei due assegni in contestazione, ed oltre, ancora, gli interessi legali, sulle somme via via rivalutate, con la medesima decorrenza; il tutto fino alla data della presente sentenza.

Sul totale delle somme di cui sopra vanno, poi, accordati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della presente decisione e fino all'effettivo pagamento.

Invero, è certo noto che la sentenza di condanna attribuisce, al dovuto a titolo risarcitorio, la natura di debito di valuta.

Non può darsi seguito, invece, alla richiesta dell'attrice volta ad ottenere, oltre al capitale ed agli accessori di cui sopra, un ulteriore importo atto ad assicurare il ristoro del maggior danno per l'indisponibilità delle somme di pertinenza.



E tanto in considerazione del fatto che non sono stati offerti adeguati elementi per apprezzare, nell'*an* e nel *quantum*, il lamentato maggior danno non coperto dagli accessori già riconosciuti.

Ritiene, infine, questo Giudice che si palesi meritevole di accoglimento la domanda di manleva formulata dalla [REDACTED] Banca S.p.A. nei confronti di [REDACTED].

Invero, ferma la responsabilità solidale nei confronti della "cliente danneggiata", la circostanza che i fatti dannosi dedotti in lite si palesino eziologicamente connessi alle condotte dolose e penalmente rilevanti ascrivibili al promotore finanziario comporta che, nei rapporti interni, le conseguenze di tali condotte debbano gravare interamente sul relativo autore.

Pertanto, [REDACTED] va condannato a manlevare e tenere indenne la [REDACTED] Banca S.p.A. per tutto quanto quest'Ultima dovesse trovarsi a corrispondere a [REDACTED] in dipendenza dell'azione di responsabilità dalla Stessa esercitata, ed in forza della presente sentenza.

Alla soccombenza consegue la condanna di [REDACTED] e della [REDACTED] & [REDACTED] Banca S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione, in favore di [REDACTED], delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

In particolare, tra le spese vive poste a carico dei soccombenti saranno computati anche gli esborsi (complessivi euro 57,88) sostenuti da [REDACTED], per dare avvio al procedimento di mediazione, rimasto senza esito per la mancata comparizione degli odierni convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 49778/2014 R.G., così provvede:

- Condanna [REDACTED] e la [REDACTED] Banca S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di euro 105.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolare



secondo le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione fino alla data della presente sentenza, ed oltre ancora, sul totale delle somme di cui sopra, gli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

- Condanna [redacted] a manlevare e tenere indenne la [redacted] [redacted] Banca S.p.A. per quanto quest'Ultima dovesse trovarsi a versare all'odierna attrice in forza della presente sentenza.
- Condanna [redacted] e la [redacted] Banca S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione, in favore di [redacted], delle spese del presente giudizio oltre che del procedimento di mediazione, che liquida in complessivi euro 14.302,00 - di cui euro 872,00 per spese vive (comprendenti delle spese per la mediazione) ed euro 13.430,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2016.

Il Giudice
Celia Buonocore

